

LEGGE REGIONALE

Interventi a favore dell'agriturismo

LEGGE REGIONALE:

" Interventi a favore dell'agriturismo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1
(Obiettivi della legge)

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale, Comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

ART. 2
(Attività agrituristiche)

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del C.C., - singoli o associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230 bis del C.C., attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati;

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

ART. 3

(Utilizzo locali per attività agrituristiche)

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

A tal fine le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristiche.

ART. 4

(Promozione dell'offerta e della domanda turistica)

La Regione finanzia le spese concernenti:

a) la realizzazione di studi e indagini relativi all'agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.

L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione agriturbistica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta agriturbistica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agriturbistiche coordinate dall'assessorato regionale al Turismo.

ART. 5
(Elenco regionale degli operatori agrituristici)

Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno 60 giorni all'anno, ovvero dei familiari conviventi.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
- dall'Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- da un funzionario regionale dell'Assessorato al Turismo;
- da un funzionario regionale dell'Assessorato all'Agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL, e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio.

Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo.

Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

nell'elenco
Gli operatori iscritti beneficiano:

- a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art.4;
- b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art.7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art.10, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla Commissione di cui al precedente art.5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art.7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

ART. 7

(Iniziativa finanziabili agli operatori agricoli)

Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in contocapitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art.3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art.5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonchè il restauro degli stessi;
- b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;
- c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
- d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
- e) realizzazione di aree attrezzate a verde;
- f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulotte e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere con tributi di funzionamento nella misura ^{massima} dell'80% delle spese ritenute ammissibili.